



DELIBERAZIONE N. 7790

L'anno duemilasedici, il giorno 12 del mese di Settembre, negli Uffici della Sede Centrale dell'Automobile Club d'Italia, in Roma, Via Marsala n.8, il Presidente dell'Ente, Ing. Angelo Sticchi Damiani, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTO il decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO l'art.4 del Regolamento di Organizzazione dell'ACI;

VISTO il Regolamento di conferimento di incarichi di collaborazione esterna dell'ACI;

PRESO ATTO che l'UNASCA, unitamente a sette studi di consulenza automobilistica, ha proposto ricorso al TAR Lazio contro l'ACI per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della circolare ACI n. 005/0007641/15 del 28/09/2015 e di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale. Parimenti, la Società Sermetra, unitamente ad uno studio di consulenza, ha anch'essa proposto ricorso avanti il TAR Lazio contro l'ACI per l'annullamento della circolare su citata;

PRESO ATTO che l'UNASCA, unitamente a due studi di consulenza automobilistica, ha proposto ricorso al TAR Lazio contro l'ACI e l'Agenzia delle Entrate per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della circolare ACI n. 33/E del 09/10/2015 in materia di bollo virtuale;

PRESO ATTO che l'ACI si e' costituito nei tre giudizi mediante il patrocinio dell'avv. Aristide Police - partner Clifford Chance - unitamente agli Avvocati dell'Ente, giusta lettera di incarico del 22 gennaio 2016, prot.78;

PRESO ATTO che i giudizi avanti al TAR per l'annullamento della circolare ACI n.005/0007641/15 del 28/09/2015 - dopo la fase cautelare - si sono conclusi con le sentenze n. 5861/2016 e 5872/2016 con le quali è stato disposto l'annullamento della circolare e la condanna dell'ACI alle spese del giudizio;

PRESO ATTO che il giudizio avanti al TAR per l'annullamento della circolare dell'Agenzia delle Entrate n.33/E del 09/10/2015 si è concluso, nella fase cautelare, con l'ordinanza n. 371/2016 con la quale, respinta la domanda cautelare, parte ricorrente è stata condannata a rifondere le spese di lite;

VISTA la richiesta di pagamento dell'avv. Police, per le tre fasi cautelari e i due giudizi di merito di primo grado, per un importo complessivo di euro 25.000,00 oltre IVA e CPA;

PRESO ATTO dell'autorizzazione al suddetto pagamento rilasciata dall'Avvocatura;



Automobile Club d'Italia

VISTA la conseguente richiesta di liquidazione delle competenze dell'avv. Aristide Police formulata dall'Avvocatura dell'Ente;

RITENUTO di dover corrispondere all'Avv. Aristide Police la somma richiesta a titolo di compensi e oneri di legge in relazione alle prestazioni professionali svolte nell'interesse dell'Ente;

DELIBERA

di corrispondere all'Avv. Aristide Police - partner Clifford Chance - l'importo di euro 25.000,00, oltre IVA e CPA per l'attività espletata nei giudizi conclusi avanti il TAR Lazio con le sentenze n. 5861/2016 e 5872/2016, ivi incluso il compenso per la fase cautelare e nel giudizio avanti il TAR, concluso, per la fase cautelare, con ordinanza n.371/2016.

La spesa, per le competenze trova copertura nel conto 410726002 (WBS A-401-01-01-1251) sul Budget di gestione per l'esercizio 2016 assegnato al Centro di Responsabilità 1251 (Direzione Presidenza e Segreteria Generale con delega ai Servizi Delegati).

La Direzione e gli Uffici competenti sono incaricati di dare esecuzione alla presente deliberazione.

IL PRESIDENTE
(Angelo Sicchi Damiani)

VISTO
copertura budget